Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "*VIA DEI SALICI*"**
Via A. Robino 25/A – 20025 Legnano
Tel: 0331 541316 Fax: 0331 458476
Cod.mec.MIIC85500G – C.F- 84003710153
e-mail: miic85500g@istruzione.gov.it
e-mail: miic85500g@pec.istruzione.it

Circ. 218 /2022 Legnano 02/03/2021

Alle famiglie
Agli alunni
Ai docenti
della classe 1C della Scuola "Dante"
al personale ATA del plesso Dante

**Oggetto: secondo caso positivo classe 1C plesso Dante Alighieri**

In conformità con i protocolli di sicurezza ATS in materia, vista la presenza nella classe in oggetto di due casi Covid-positivi, si dispone (salvo diverse indicazioni di Ats) che:

L'attività in presenza è

- possibile per gli alunni non vaccinati, o vaccinati /guariti da più di 120 giorni solo con esito negativo di un tampone antigenico/molecolare effettuato alla fine del periodo di cinque giorni successivo all'ultimo contatto con il secondo positivo, risalente al 24 febbbraio 2022 (effetuato quindi a partire dal 1 marzo).
- continua in presenza per gli altri che possono dimostrare di avere i requisiti necessari (certificato di vaccinazione o guarigione, da consegnare il primo giorno di frequenza), in regime di vigilanza con ffp2 fino al 6 marzo 2022.

Riportiamo le indicazioni della DL n 5 del 4 febbraio 2022 relative alla scuola secondaria:

con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. [...]

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, **i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.**
L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]".

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0009498-04/02/2022-DGPRE-DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Si invita alla lettura delle successive indicazioni contenute nei seguenti documenti:

Gazzetta Ufficiale

https://www.ats-milano.it/sites/default/files/2022-02/FAQ_Scuole_16_02_202.pdf

*Cogliamo l'occasione per sottolineare l'importanza della Vostra collaborazione nella sorveglianza di Vostro figlio/a nel periodo di vigilanza misurando la febbre ogni giorno e controllando il suo stato di salute. Il periodo di incubazione, ossia il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici, si stima attualmente fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.*

*Come altre malattie respiratorie, l'infezione può causare sintomi lievi, come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, perdita di gusto e olfatto oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie.*

***E' necessario avvisare il proprio Medico Curante di essere stati messi in vigilanza;*** *in caso di comparsa di sintomi gravi (febbre alta e/o difficoltà respiratoria) è opportuno chiamare il 112 specificando che vostro figlio è stato un contatto di caso confermato Covid 19.*

*Vi ricordiamo, infine, l'importanza di seguire le comuni norme igienico-sanitarie per la prevenzione delle infezioni, quali:*

*– lavaggio frequente e accurato delle mani;*
*– adeguata igiene e sanificazione degli ambienti;*
*– ricambio d'aria frequente dei locali.*

*Inoltre si comunica che la disponibilità di spazi non sempre consente di garantire il distanziamento di 2 metri nei refettori dei plessi. Alla luce di ciò si suggerisce alle famiglie, se possibile e compatibile con la propria organizzazione familiare, di privilegiare il consumo domestico del pasto.*

Il Dirigente Scolastico
dott. Simone Finotti